



# Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza





# Sistema delle relazioni





## La presenza del Rls

- ✘ Considerata l'opzione prevista dal D.Lgs.626/94 tra Rls aziendale e Rls territoriale...
- ✘ non sarà d'ora in poi possibile non avere alcun rappresentante, come accade attualmente nella quasi totalità delle imprese con meno di 15-30 dipendenti.






In ogni azienda dovrà esserci un rappresentante dei lavoratori..

**Dove non si elegge il Rls aziendale  
(sia sotto che sopra ai 15 dipendenti):**

- ✘ il datore comunica\* i nominativi degli Rls in caso di nuova elezione all'Inail e al Sinp e versa un contributo al *Fondo di Sostegno* (art. 52)
- ✘ il contributo sarà pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o unità produttiva.



\* *se inadempiente: sanzione amministrativa di 500 €*



## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

### Le attribuzioni

- × Le stesse di cui gode il Rls aziendale.
- × Esercita tali attribuzioni nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, dove non vi sia Rls.

### Incompatibilità

- × L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

### La formazione deve prevedere:

- × Almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione/designazione + 8 ore di aggiornamento annuale.



# Il delegato di sito produttivo



Il Rls di sito è previsto in contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri quali:

- × i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500.

- × In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura.

- × Le attribuzioni sono peraltro le stesse definite all'art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza.


- × Per la formazione non si specifica ma ad esempio nel porto di Genova la sperimentazione, a seguito dell'accordo che lo ha istituito è di 290 ore.





## Invariato il numero dei Rls aziendali (art.47 c.7)

- × Aziende o Up fino a 200 dipendenti
  - × 1 Rls (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentare il numero, è nell'ambito Rsu).
  
- × Aziende o Up da 201 a 1.000 dipendenti
  - × 3 Rsl (Accordo Confindustria: se la Rsu ha tre membri 2 Rls nella Rsu e 1 Rls aggiuntivo, se la Rsu ha più di 3 membri tutti gli Rls sono all'interno della Rsu).
  
- × Aziende o Up oltre i 1.000 dipendenti
  - × 6 Rls, (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentarne il numero, solo nell'ambito Rsu).





## Invariato per il Rls il monte ore per l'esercizio delle funzioni

Tu Art. 50 c. 2 parla del “tempo necessario”

× **Gli Accordi che sono ancora in vigore attualmente prevedono:**

- × 40 ore annue per ciascun Rls nelle aziende con più di 15 dipendenti
- × 30 ore annue nelle aziende da 6 a 15 dipendenti
- × 12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti








## Le agibilità per il RIs per l'esercizio delle funzioni

- × Disponibilità di *mezzi e spazi necessari* per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- × Accesso ai dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche tramite **applicazioni informatiche**, considerando che non sarà più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all'Inail/Ipsema relativa agli infortuni che comportino un'assenza superiore ad un giorno, per fini statistici e informativi, e superiore a tre giorni, per fini assicurativi - art. 18 comma 1 lettera r).






## Innovazioni per la Formazione del RIs aziendale


Il D.Lgs 81/2008 (pur rinviando alla contrattazione) ne definisce:

- × i contenuti minimi
- × la durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate
- × l'aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti.



## Diritti/attribuzioni del Rls (art.50)


- x di accesso ai luoghi e alle informazioni
- x di consultazione
- x di proposta
- x di partecipazione
- x di ricorso






## Accesso ai luoghi e alle informazioni

- ✘ Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (comma 1 lettera a).
- ✘ Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (comma 1 lettera e).
- ✘ Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (comma 1 lettera f).






# Accesso alla documentazione


- × **Dietro sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr - art. 18 comma 1 lettera o), anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009).**
- × **In presenza di appalti, gli Rls del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (Duvri - art. 18 comma 1 lettera p) anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009).**
- × **I Rls e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su richiesta, ai costi per la sicurezza in presenza di appalti (art.26 c.5).**






# Diritti di consultazione

- × È consultato **preventivamente** e **tempestivamente** in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b).
- × È consultato sulla **designazione** del **responsabile** e degli **addetti** al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del **medico competente** (comma 1 lettera c)
- × È consultato in merito all'organizzazione della **formazione** di cui all'articolo 37 (comma 1 lettera d).






# La valutazione dei rischi: il documento

D.Lgs.106/2009

Il Documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) redatto a conclusione della valutazione [...] deve essere munito [...] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del DL nonché, al solo fine della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, MC e RLS.



## Rls: facoltà di proposta

- × **Promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (comma 1 lettera h).
- × **Formula** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito (comma 1 lettera i).
- × **Fa proposte** in merito alla attività di prevenzione (comma 1 lettera m).






## Rls: diritti di partecipazione

- × Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35.
- × La riunione nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, viene indetta dal Datore di Lavoro almeno 1 volta l'anno.
- × La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative **variazioni delle condizioni di esposizione al rischio**, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- × Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori è facoltà del Rls chiederne la convocazione.





## la riunione periodica (art. 35)

### Si discute di:


Buone prassi  
Obiettivi di miglioramento  
(Sgsl)

### Partecipanti

Datore di lavoro  
o un suo rappresentante  
Rspp, Mc, Rls


### Si discute di:

Dvr  
Andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza sanitaria  
Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dpi  
Programmi di informazione e formazione  
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori



## RLS: diritti di ricorso

- × Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (comma 1 lettera o).



## Diritti di rappresentanza: Obblighi e sanzioni


Per il Rls non sono previste sanzioni specifiche ma:  
deve comunque rispettare gli obblighi di cui all'art.20  
comma 2 lettera e):

- “ e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ”



# Il D.Lgs 81/2008 è davvero applicato...

...se tutte le figure sono in relazione tra loro e collaborano







# Le misure organizzative

## Titolo I del D.Lgs 81/2008

### *Definiscono:*


- ✘ una fitta rete di *obblighi relazionali* tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rsp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori)
- ✘ reciproci *obblighi di comunicazione e informazione*
- ✘ *momenti/modalità di confronto* non occasionali.





... ma cosa succede dell'obbligo previsto ad es.dall'art.20 c.2 e)?

- x “I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente ,in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o imminente, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.”




## Attenzione agli errori!

Come vengono considerati gli errori  
nella vostra azienda?

- ✘ Si avvia immediatamente la caccia al capro espiatorio?
- ✘ Oppure sono oggetto di attento esame e si è in grado di imparare da essi?







# L'errore organizzativo

- × L'errore s'innesta spesso in un sistema organizzativo caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti finché un errore umano, appunto, non le attiva.
- × Le condizioni per l'errore umano sono quindi molto spesso *precostituite inintenzionalmente* dall'organizzazione.
- × Gli incidenti non accadono solo per violazione delle norme da parte degli operatori ma per lo più per:
  - × **rispetto di regole fallaci o non adatte alla complessità del compito**
  - × **tolleranza di utilizzo di procedure errate (più frequente).**



## Quali e quanti i determinanti e i modulatori di un infortunio?





# Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: il modello sbagliando si impara

Supplemento al Foglio Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 16/02/2011  
Prova di base n. 1/11 - Spedite in Abbondanza Postale 1106 - 11021 - Roma

Rapporto nazionale finale

## Indagine integrata per l'approfondimento dei casi di infortunio mortale

Ricerca finalizzata Ministero della Salute Art. 12 e 12 bis D.Lgs. 502/92  
*Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro*

Progetto Infortuni lavorativi

Il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica  
degli infortuni sul lavoro finalizzato alla ricerca delle cause

ISPEL  
INAIL  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore  
Tecnico-Scientifico  
e Ricerca

Ti trovi in: [INAIL / Ricerca](#)

[Chi siamo](#) | [Organizzazione](#) | [U.R.P.](#) | [Ufficio stampa](#) | [Bandi di gara](#) | [Concorsi](#) | [Forum](#) | [Cerca nel sito](#)

<b>Are principali</b> Legislazione Pubblicazioni Statistiche Documentazione Formazione Prodotti Attività di Ricerca Biblioteca Area Riservata	<b>Avviso agli utenti</b> La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPEL. Nell'attesa di ripubblicare i contenuti di questo portale facendoli confluire nel portale <a href="#">www.inail.it</a> , l'utenza potrà continuare a consultare le informazioni online a questo stesso indirizzo.	<b>I Network</b> Agenzia Europea (Focal Point Italiano) ILO-CIS WHP-Promozione della Salute sul Lavoro (National Contact Office) Organizzazione Mondiale Sanità (Collaborating Centre) Mediterranean Network for Training and Research in Occupational Safety and Health Registro Nazionale dei Mesoteliomi Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro
<b>Agenda eventi</b> Manifestazioni e convegni Corsi e seminari Archivio eventi	<b>Notizie</b> Sala stampa	<b>I Link</b> Il Portale del Cittadino Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Ministero della Salute Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Istituto Superiore di Sanità Istituto per gli Affari Sociali Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Altri link...
<b>In evidenza</b> Progetto EXPAH population Exposure to PAH.	<b>Novità del sito</b> <a href="#">Archivio</a> <b>21 febbraio 2011</b> Nell'area dedicata al settore dell'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro e della diagnostica medica tramite tomografia RM è stato pubblicato il documento "Indicazioni operative RM ad uso veterinario". <a href="#">Consulta il documento</a>	
<b>Focus</b> Laboratori iscritti ai programmi di qualificazione per le analisi sull'amianto. SAFAP Area SAFAP Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione La rivista "Prevenzione Oggi" Campagna europea sulla manutenzione sicura Promozione della cultura della sicurezza nella scuola ISPEL per l'Abruzzo Sito della Campagna NEW OSH ERA Commissione Europea		



# Determinanti prevalenti...

...ma il 60% sono multifattoriali

Tipo di determinante	Percentuale
Attività infortunato	38,5
Attività di terzi	11,9
Utensili macchine impianti	23,3
Materiali	7,3
Ambienti	17,2
Mezzi di protezione	1,8




## Attività dell'infortunato: problema di sicurezza

Errore di procedura	59%	58.2 (1-9 ad) 57.1 (10-49 ad) 62.0 (50+ ad)
Uso errato di attrezzature	6,7%	
Uso improprio di attrezzature	6,5%	
Formazione informazione	7,9	
Evento accidentale	10%	



## Utensili macchine impianti: problemi di sicurezza


Presenza di elementi pericolosi	16,9%
Mancanza di protezioni	45,9%
Rimozione di protezioni	7,2%
Inadeguatezza strutturale	20,9%
Manomissione di protezioni	1,9%



È importante la “competenza comunicativa” delle figure e del sistema



È necessario che all'interno del sistema di prevenzione aziendale sia attivo un  
*flusso informativo*  
e che esso *sia bidirezionale*



## Efficacia del sistema

Per l'efficacia del sistema è necessario:

- ✘ rendere **stabili** le occasioni relazionali (periodicità reale della riunione)
- ✘ agevolare la **partecipazione** dei lavoratori anche attraverso istituti aziendali bilaterali (comitati, gruppi circoli)
- ✘ costruire **alleanze**, riprogettando contenuti e modalità di relazione sulla base di **finalità comuni**.





# **Il ruolo degli organismi paritetici**



## D.Lgs.81/2008 - Gli organismi paritetici

### Già ampliate le competenze degli OP

- × Possano supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- × se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
- × trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
- × trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento.
- × Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall'art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.



## Vincolante la collaborazione con gli Op per la formazione

- x “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (art.37 comma 12 D.Lgs. 81/2008)

